



CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 14**

**del 02.02.2007**

**O G G E T T O**

**Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Giudizio in riassunzione promosso dalla dipendente Samarelli Andreina per risarcimento danni da infortunio sul lavoro. Chiamata in causa della Winterthur Assicurazioni e dell'INAIL. Costituzione in giudizio e conferimento incarico a legale.**

L'anno duemilasette, il giorno due del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Assente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto di citazione notificato il 23.04.99 la Sig.ra Samarelli Andreina, dipendente comunale all'epoca dei fatti e tuttora, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani con rito ordinario il Comune di Molfetta per sentire accertare la responsabilità dello stesso per l'evento dannoso occorso alla medesima in data 04.09.97 allorchè la stessa, accingendosi a scendere una rampa di scale posta all'interno del Palazzo di Città posto in Via Carnicella cadeva procurandosi varie lesioni di cui chiedeva il ristoro nella domanda giudiziale quantificato in £. 58.333.000;
- si costituiva in giudizio l'Ente con delibera G.C. n. 457 in data 09.06.99 a patrocinio dell'Avv. Isabella de Bari, che chiamava in causa sia l'INAIL (trattandosi di infortunio sul lavoro) sia la WINTERTHUR che all'epoca garantiva l'Ente per la responsabilità civile, eccependo infine l'incompatibilità del giudice ordinario e individuando invece la competenza del giudice del lavoro;
- nel giudizio si costituivano sia l'INAIL che la WINTHUR;
- nelle more del giudizio fu ipotizzata una soluzione transattiva della vertenza nell'importo di €10.330,00 ma essa non andò in porto;
- con decreto del 30.06.2006 il Presidente del Tribunale di Trani ha assegnato la causa alla Sezione Provinciale di Lavoro;
- in data 09.10.2006 controparte ha notificato al procuratore costituito dell'Ente Avv. Isabella de Bari ricorso in riassunzione del processo dinanzi al Giudice del Lavoro, che ha fissato l'udienza di discussione per il 5 febbraio p.v.;

Rilevato che l'infortunio è avvenuto nel luogo del lavoro e che è quindi da ritenersi acclarata la competenza dell'INAIL al rimborso dei danni subiti dalla dipendente, nonché la competenza della WINTERTUR che all'epoca garantiva l'Ente per la responsabilità civile;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5 in data 19.01.2007 del Responsabile dell'U.A. Affari Legali che, esprimendosi in ordine alla valutazione di natura tecnica in merito al ricorso de quo (giusta provvedimento n. 11747 dell'11.03.05 del Dirigente del Settore AA.GG.), per analogia dei due ricorsi propone di resistere e costituirsi in giudizio chiamando in causa la WINTERTHUR Assicurazioni e l'INAIL, con medesimo patrocinio dell'Avv. Isabella de Bari, riservando alla competenza della Giunta Comunale la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale di fiducia;

Ritenuto, recependo le valutazioni ut supra del Responsabile dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio in riassunzione instaurato dalla Sig.ra Samarelli Andreina al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso, con la chiamata in causa della WINTERTHUR Assicurazioni e l'INAIL e, a tal fine, di conferire

l'incarico della difesa processuale all'Avv. Isabella de Bari, da Molfetta, per la evidente connessione con il precedente ricorso;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Isabella de Bari, con studio in Molfetta, alla Via Cifariello n. 3, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio in riassunzione instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro – dalla Sig.ra Samarelli Andreina c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico applicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con

la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.

- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.